

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Applicazione alle Associazioni Sportive Dilettantistiche e alle Associazioni di Promozione Sociale



D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

- **È il Testo Unico di riordino in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**
- **D.Lgs. 81/2008 è la legge fondamentale e di riferimento della sicurezza nei luoghi di lavoro**

In data 20 agosto 2009 è entrato in vigore il D.Lgs. 3 agosto 2009, n°106 recante disposizioni integrative e correttive del Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

**D. LGS. 3 AGOSTO 2009 N. 106:
pubblicato il 5 agosto 2009 ed emanato
in attuazione della Legge Delega n.
123/2007**

**integra e corregge le disposizioni del
D.Lgs. 81/08:**

- 148 articoli su 306**
- 38 allegati su 51**

Principi fondamentali

- **Nella sicurezza sono tutti protagonisti a tutti i livelli con diversi compiti e responsabilità**
- **Il T.U. si applica a tutti i lavoratori e le lavoratrici, subordinati ed autonomi ed ai soggetti ad essi equiparati**
- **La sicurezza è applicata in tutti gli ambiti lavorativi sia pubblici che privati e a tutte le tipologie di rischio**

Ambito di applicabilità

Art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008

“Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio”

commi 2 e 3-bis indicano le attività per le quali le disposizioni del TU devono essere applicate

“...tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative”

da individuarsi con specifici decreti ministeriali

Attività particolari



Forze Armate e di Polizia

VVF e Servizi di Protezione Civile

Soccorso alpino e speleologico

Strutture giudiziarie e penitenziarie

Università e scuole

Mezzi di trasporto aerei e marittimi

Archivi, biblioteche, musei

con vincoli particolari

Nelle attività particolari non sono considerate, né quelle svolte dalle ASD, né quelle delle APS



**a tali associazioni dovrà applicarsi il
TU:**



in senso estensivo



o nei termini dell'art. 21

***Nelle ASD e APS operano diversi
soggetti, legati agli enti da
rapporti di diverso genere***



**lavoratori subordinati
collaboratori con rimborso spese
volontari
collaboratori remunerati**

Collaboratori che prestano attività a titolo volontaristico o con mero rimborso spese

D.Lgs. n. 81/2008 considera il volontariato in riferimento a:

- > **Cooperative sociali (L. n. 381/91);**
- > **Volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco;**
- > **Volontari della protezione civile;**
- > **Volontari della croce rossa italiana;**
- > **Volontari del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;**
- > **Volontari di cui alla L. n. 266/91;**
- > **Volontari che effettuano servizio civile;**

per i soggetti che prestano la propria
attività:

- **spontaneamente**
- **a titolo gratuito o con mero rimborso
delle spese**

nelle Associazioni di promozione sociale di
o nelle Associazioni sportive
dilettantistiche

**nulla viene specificamente previsto dalla
normativa prevenzionistica**

L. n. 266/91, art. 2 Attività di volontariato

1° principio

definizione attività di volontariato

deve intendersi quella prestata in modo **personale, spontaneo e gratuito**, tramite **l'organizzazione di cui il volontario fa parte**, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà

2° principio ***rapporti economici***

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo

soltanto rimborso spese
quelle effettivamente sostenute per
l'attività prestata
(entro limiti preventivamente stabiliti dalle
organizzazioni stesse)

3° principio ***incompatibilità***

**La qualità di volontario è
incompatibile:
con qualsiasi forma di rapporto di
lavoro subordinato o autonomo;
con ogni altro rapporto di contenuto
patrimoniale con l'organizzazione di
cui fa parte**

**D.Lgs. n. 81/2008, art. 3, comma 12bis
disciplina applicazione per
VOLONTARI ex L. n. 266/1991
con riferimento all'art. 21 del TU
(e implicitamente anche all'art. 26)**

***Parere della Regione del Veneto
Direzione Prevenzione
22 giugno 2010***

Confrontando:

- definizione di attività di volontariato con attività dei collaboratori ASD e APS

Considerando:

- rilevanza sociale delle attività svolte da ASD e APS
- assenza di fini di lucro
- limitate risorse a disposizione delle medesime

**Si ritiene opportuno estendere
la disciplina
ex art. 3, comma 12-bis
altresì ai soggetti che prestano
la propria attività
spontaneamente e a titolo
gratuito o con mero rimborso
delle spese, in favore di ASD e
APS**

Applicazione concreta

- attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni del titolo III;
- dispositivi di protezione individuale conformi alle disposizioni di cui al titolo III;
- se attività presso un datore di lavoro, questi è tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare e, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività svolte, nell'ambito della medesima organizzazione, dal personale dipendente;
- il titolare dell'organizzazione (Presidente Associazione) è tenuto a fornire loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il volontario è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Al di fuori dei soggetti sopra considerati



nel caso in cui gli importi eventualmente corrisposti ai collaboratori sopra considerati si configurino come
retribuzioni



al prestatore d'opera verrà applicato il regime previsto per i lavoratori autonomi (art. 2222 cod. civ.)

con applicazione degli artt. 21 e 26 del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 3, co. 11)

INVECE se c'è un vincolo di soggezione del collaboratore al potere **direttivo, organizzativo e disciplinare** del titolare dell'Associazione (ordini specifici, assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative)



collaboratori rientrano più genericamente nell'ambito dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, con applicazione per esteso delle disposizioni del TU relative alla tipologia di attività e di rischio

Utilizzo di palestre in concessione



**le palestre o i locali dati in concessione d'uso
dall'Ente pubblico
non rientrano nella disponibilità giuridica
dell'associazione**

...di conseguenza

l'obbligo di garantire la sicurezza a carico delle associazioni viene assolto mediante

l'impegno a rispettare le prescrizioni d'uso dell'Ente proprietario o del gestore

che ne ha valutato i rischi ed ha approntato le misure di prevenzione volte alla gestione delle emergenze e degli incendi

Obblighi di tutela verso i collaboratori dell'associazione operanti presso i locali dati in concessione

**Presidente dell'Associazione
concessionaria**



INFORMA



**collaboratore/volontario delle prescrizioni
d'uso ricevute dal concedente.**

Grazie per l'attenzione

